



SERVIZIO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

IL RESPONSABILE

**MARCO CALMISTRO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE XML		
DEL	CFR FILE XML		

Alla c.a.

Organizzazioni professionali agricole e Centrali cooperative

Ordini e Collegi Professionali in ambito agricolo e forestale

Centri Assistenza Agricola

e p.c.

S.T.A.C.P.

Loro sedi

Oggetto: PSR 2014-2020 – Avviso pubblico Tipo di operazione 4.1.04 – “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” – di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 08 gennaio 2018 – Chiarimenti in ordine a quesiti ricorrenti.

Con riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto si rileva che durante gli incontri pubblici per la presentazione dell'avviso pubblico agli interessati e nelle comunicazioni pervenute sono emerse situazioni nelle quali la lettura dell'Avviso pubblico potrebbe non risultare univoca. Si ritiene pertanto opportuno, in questa sede, fornire alcune indicazioni utili ai richiedenti in fase di presentazione delle domande di sostegno e alle strutture responsabili delle istruttorie.

## 1. Quantificazione della riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra

Al capitolo 4. “condizioni di ammissibilità del progetto” dell'avviso pubblico è indicato che “... i progetti presentati devono ... quantificare la riduzione di ammoniaca o gas serra rispetto a cui tendono, almeno per le fasi in cui si intende intervenire.” e vengono date

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

[agrsai1@regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)



indicazioni su dove reperire informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni riportando anche riferimenti a documentazione redatta da Enti internazionali e nazionali, viene inoltre specificato che la riduzione attesa può anche essere determinata da studi diretti, prevedendo di conseguire riduzioni di entità maggiore dei valori minimi conseguibili o previsti dalla normativa, in un'ottica di miglioramento progressivo.

Queste indicazioni sono state oggetto di alcune osservazioni negli incontri sopraccitati in cui si evidenziava la difficoltà da parte di tecnici che stanno compilando le domande a reperire i dati per quanto riguarda investimenti nel settore bovino.

Si specifica, quindi, che ulteriori dati possono essere reperiti nella pubblicazione del C.R.P.A. denominata "Prime valutazioni dei costi delle misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca delle attività zootecniche" di Ottobre 2016 a firma di Kees de Roest, Paolo Rossi, Laura Valli e Maria Teresa Pacchioli; oppure si può fare riferimento ai valori tabellari indicati nel capitolo 5. "tipologie di intervento e voci di spesa ammissibili".

## **2. Realizzazione di nuovi contenitori in abbinamento a interventi di coperture di vasche esistenti**

Richiamato quanto previsto dall'Avviso pubblico al capitolo 5. "tipologie di intervento e voci di spesa ammissibili":

*"Inoltre sono ammissibili interventi di coperture di vasche esistenti prevedendo anche la costruzione di altri contenitori, secondo i dettami dell'Allegato III del Regolamento regionale."*

si specifica che il termine "vasche" indicato nella suddetta frase può essere esteso anche alle platee di stoccaggio.

I nuovi contenitori realizzati concorreranno al punteggio complessivo in base al tipo di copertura abbinata al contenitore stesso.

## **3. Progetti proposti da Comunioni a scopo godimento (CASG)**

Si ribadisce che, come indicato nell'avviso pubblico, i progetti collettivi proposti da CASG devono avere ad oggetto beni strumentali, macchinari / attrezzature, destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito delle imprese agricole costituenti la comunione stessa; è quindi esclusa la possibilità di presentare domande "miste", ovvero con parte degli investimenti finalizzati ad una sola azienda e parte come Comunione a scopo godimento. In conseguenza di quanto sopra precisato, qualora una domanda di sostegno risulti espressamente presentata quale domanda di Comunione a scopo godimento, si conferma l'inammissibilità degli investimenti non riconducibili al progetto comune. I beni strumentali acquistati devono essere utilizzabili da tutti i partecipanti la CASG.



#### **4. Progetti proposti da Consorzi di scopo**

Anche per questa tipologia di beneficiari si specifica che non sono ammissibili progetti “misti”, ovvero con parte degli investimenti finalizzati ad una sola azienda e parte come Consorzio di scopo.

#### **5. Incremento della produzione zootecnica**

Richiamata la frase indicata al capitolo 4. “condizioni di ammissibilità del progetto” dell’avviso pubblico:

*“Gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento sia palabili che liquidi e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica.”*

si ribadisce che è “l’investimento” che non deve essere finalizzato ad un incremento della produzione zootecnica. Pertanto progetti che prevedono miglioramenti sui ricoveri degli animali esistenti senza incrementarne la superficie, interventi che prevedono la sostituzione di lagoni esistenti, intesi come bacini con pareti in terra, con manufatti, quali vasche, pozzettoni, platee con possibile loro copertura come da bando, acquisto di attrezzature per lo spandimento degli effluenti e impianti e macchine per il trattamento degli effluenti non determinano di per sé incremento della consistenza zootecnica.

Tra le spese ammissibili è inoltre prevista la realizzazione di nuovi contenitori, in abbinamento a interventi di copertura di vasche esistenti o con un rapporto area superficie emittente e volume del deposito compreso tra  $0 < 0,2$ .

La realizzazione di nuovi contenitori in aziende già in regola con la normativa sugli stoccaggi è un intervento con effetti positivi da un punto di vista ambientale se finalizzata ad aumentare il periodo di stoccaggio anche in considerazione della variabilità meteorologica e per ottimizzare l’utilizzazione agronomica degli effluenti. In considerazione di quanto indicato non viene considerato intervento finalizzato all’aumento del carico animale allevabile se l’incremento di volume non è superiore al volume di effluente prodotto in 30 gg.

Nel caso in cui l’incremento di volume di stoccaggio sia superiore ai 30 gg le aziende dovranno mantenere l’attuale carico di bestiame per un periodo corrispondente al vincolo di destinazione previsto dall’articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Ai fini del calcolo della consistenza allevabile si considera la capacità massima dell’allevamento.

#### **6. Attrezzature per la fertirrigazione**

In questa tipologia di intervento si ritiene che possano essere ammessi a contributo: i contenitori chiusi degli effluenti liquidi posti in prossimità degli appezzamenti in conformità con le disposizioni dell’allegato III al Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 ovvero non



più distanti di 10 km dallo stoccaggio principale se non in proprietà; pompe e filtri idonei a consentire la corretta distribuzione degli effluenti; altra attrezzatura esclusivamente dedicata alla fertirrigazione con tali effluenti zootecnici e/o digestato.

#### **7. Interventi atti a migliorare il microclima degli allevamenti**

L'isolamento termico dei tetti e la regolazione della ventilazione naturale possono essere applicate insieme per ridurre lo stress termico anche in allevamenti di suini e avicoli e incrementare il loro benessere. Un investimento di questo tipo contribuisce anche a ridurre le emissioni di ammoniaca dai ricoveri, obiettivo comunque secondario e pertanto di bassa efficienza, analogamente a quanto previsto per i ricoveri dei bovini. Si ritengono pertanto ammissibili a contributo, in considerazione di quanto riportato nello studio del CRPA, sopraccitato.

#### **8. Priorità “ubicazione dell’investimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati” e “ubicazione dell’investimento in aree a prevalente tutela naturalistica o paesaggistica o idrologica”**

Ai fini del calcolo della percentuale di investimento ubicata in una delle suddette zone in caso di investimenti fissi si considera il sito nel quale verrà realizzato l’investimento mentre per le macchine ed attrezzature per lo spandimento degli effluenti andranno considerati i terreni oggetto di spandimento.

Distinti saluti

Dott. Marco Calmistro

(Firmato digitalmente)